

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

AFFARI GENERALI



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 25 del 30 novembre 2013

Oggetto

APPROVAZIONE REGOLAMENTO "TA.R.E.S" per l'APPLICAZIONE del TRIBUTO COMUNALE sui RIFIUTI DEFINITO ai sensi dell'art.5, comma 1 del D.L.102/2013

L'anno 2013, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 13,30, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Piazza IV Novembre, convocata nelle forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta straordinaria. Risultano all'appello nominale presenti :-

qualifica	Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A
Sindaco	TINTO ANTONIO	P	Consigliere	PAPA FRANCESCO	P
Consigliere	NARDACCIO FRANCESCO	P	Consigliere	MARSILIO ANTONIO	P
Consigliere	SERRA GENNARO	P	Consigliere	DELL'AVERSANA FRANCESCO	P
Consigliere	IOVINELLI AMEDEO	P	Consigliere	D'ERRICO ANTONIO	P
Consigliere	MORELLI FRANCESCO	P			
Consigliere	DELL'AVERSANA EDUARDO	P			
Consigliere	AULETTA RAFFAELE	P			
Consigliere	DI SANTILLO SALVATORE	P			
Consigliere	PASCALE FRANCESCO	P			

Totale presenti : 13 totale assenti :0

Presiede la seduta : dott. Francesco Morelli nella sua qualità di Presidente ;

Redige il verbale il Segretario Comunale : dott. Marco Verdicchio ;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "TA.R.E.S" per l'APPLICAZIONE del TRIBUTO COMUNALE sui RIFIUTI DEFINITO ai sensi dell'art.5, comma 1 del D.L.102/2013

il CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la allegata proposta di deliberazione registrata al n.84/2013 il 26 novembre u.s. avente pari oggetto, avanzata dal Sindaco;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
- il parere favorevole del revisore dei conti espresso, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera a) n.7 del *Regolamento Comunale di contabilità* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 settembre 2002, con nota di cui al prot. n. 7304 del 28.11.2013;

ATTESA la propria competenza a procedere;

CONSIDERATO che sull'allegata proposta la Commissione Consiliare III, debitamente convocata, riunitasi lo scorso 28 novembre, si è espressa in maniera favorevole;

UDITA la discussione sull'argomento di seguito riportata nei tratti salienti:

Il Sindaco, illustra la proposta, facendo presente che l'amministrazione ha ritenuto di avvalersi della possibilità offerta dal legislatore di mitigare gli effetti distorsivi della Tares attraverso l'applicazione dell'art.5, comma 1 del D.L. 102/2013, senza tornare alla Tarsu come reso possibile dal comma 4 *quater* del medesimo articolo. Il regolamento in discussione riprende, tuttavia, anche seguendo un'indicazione in merito dell'Anci, tutte le agevolazioni già previste per la Tarsu.

Il Consigliere Raffaele Auletta afferma di aver avuto la proposta troppo tardi per farsi un'idea completa, che comunque il regolamento, ad una prima lettura appare un "copia-incolla" di quello Tarsu e che invece attraverso un lavoro congiunto si sarebbe potuto procedere a porre in essere modifiche più incisive. Ciò dicendo il Consigliere Auletta si scusa perché costretto ad andare via, ed affermando di astenersi dalla votazione per insufficiente conoscenza della proposta in discussione, alle ore 16,01 lascia l'aula. **I presenti sono ora 11.**

Il Consigliere Francesco Papa chiede di sapere come sono finanziati gli sgravi facendo presente che, come evincibile dal decreto ministeriale di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato di Succivo (decreto che il Consigliere lamenta aver dovuto procurarsi autonomamente non avendo ricevuto alcuna trasmissione in merito da parte del Comune nonostante il Sindaco ne conoscesse il testo da diverso tempo avendolo ricevuto in copia sul proprio indirizzo pec), gli stessi devono essere finanziati da risorse diverse dai proventi del tributo.

Il Sindaco, informato il collega Papa che sulla sua pec ha ricevuto lo scorso 3 ottobre solo notizia del fatto che il bilancio era stato approvato con prescrizioni e che sarebbe seguito a tale comunicazione un decreto ministeriale, ricevuto ufficialmente solo lo scorso 21 novembre, fa presente che il regolamento, in via di approvazione, è coerente con le norme richiamate nel suddetto decreto come facilmente evincibile dalla lettura dell'art.14, comma 3.

RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nella allegata proposta e nell'allegato regolamento;

CON 7 voti favorevoli e 2 contrari (D'Errico e Nardaccio) espressi nelle forme di legge da tutti i consiglieri presenti e l'astensione dei consiglieri Papa e Dell'Aversana Francesco (rispetto al momento dell'appello risultano non più presenti, come evincibile dalla consultazione dei verbali relativi alle deliberazioni n.22, 24 e dal presente, i consiglieri Marsilio e Auletta)

DELIBERA:

di APPROVARE la proposta deliberativa registrata al n.84/2013 il 26 novembre u.s. pari oggetto, avanzata dal Sindaco e il regolamento alla stessa allegato;

successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

II CONSIGLIO COMUNALE

CON 7 voti favorevoli e 2 contrari (D'Errico e Nardaccio) espressi nelle forme di legge i consiglieri presenti e l'astensione dei consiglieri Papa e Dell'Aversana Francesco

DELIBERA:

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 186, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

PROPOSTA di DELIBERAZIONE per il CONSIGLIO COMUNALE

Registrata al n. 84 anno 2013

Trasmessa all'Ufficio Segreteria il giorno 26/11 -2013

Trasmessa all'Ufficio Ragioneria il giorno 26/11 -2013

Il Responsabile

Sig.ra Ciccarelli Carmela

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "T.A.R.E.S." per l'APPLICAZIONE del TRIBUTO COMUNALE sui RIFIUTI - Definito ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 102/2013.

II SINDACO

PREMESSO che

- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e successive modificazioni ed integrazioni, tra l'altro, stabilisce che:
 - **comma 1** - A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
 - **comma 22** - Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo;
 - **comma 23**. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;
 - **comma 46**. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- nelle more di una più volte annunciata revisione normativa del nuovo tributo Ta.r.e.s., alla luce delle criticità applicative emerse in questi mesi, in data 30 agosto 2013 è stato pubblicato in G.U. il D.L.102/13 (Legge di conversione n. 124 del 29 ottobre 2013), che all'art.5 detta disposizioni in materia di Ta.r.e.s.. In particolare, il comma 1 dell'art.5 D.L.102/13 riconosce ai Comuni la facoltà di stabilire (con regolamento deliberato ai sensi dell'art.52 D.Lgs.446/97) l'applicazione della componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 D.L.201/11 diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti sulla base dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE:
 - 1) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (previsione che- per inciso- ricalca quella di cui all'art.65 del D.Lgs. 507/93 relativa alla TARSU);
 - 2) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
 - 3) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99;4) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle di cui ai commi 15-18 dell'art. 14 D.L.201/11;
- detto art. 5 del D.L.102/13:
 - al comma 2 abroga il comma 19 dell'art. 14 D.L.201/11 (in materia di agevolazioni deliberabili dal Comune purché etero-finanziate, ossia finanziate con risorse diverse dal gettito del tributo);
 - al comma 3 conferma che "in ogni caso" (quindi anche nel regime opzionale di cui al comma 1) "deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 D.Lgs.36/03" (i costi di smaltimento in discarica);

- al comma 4 precisa che *il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.*

RITENUTO OPPORTUNO sfruttare la facoltà concessa dal comma 1 dell'art. 5 del D.L.102/13 regolamentando la componente rifiuti del tributo Ta.r.e.s. 2013 in applicazione dei principi e criteri elencati dal comma 1 dell'art.5 D.L.102/13. Ciò perché questo regime opzionale consente al Comune di intervenire sulla quantificazione del tributo comunale (impregiudicata la maggiorazione statale) in ragione delle criticità emerse in sede di applicazione del nuovo tributo, in analogia a quanto già posto in essere da altri Enti di primaria importanza;

RILEVATO che il testo di regolamento di cui si propone l'approvazione si basa su modalità di definizione della componente rifiuti TA.R.E.S. di per sé rispettose dei principi e criteri di cui al comma 1 dell'art. 5 del DL 102/13, mentre resta impregiudicata invece l'applicazione, anche relativamente all'annualità 2013, della maggiorazione riservata allo Stato di cui all'art.14 comma 13 D.L.201/11, all'art.10 del D.L.35/13, in quanto tributo statale che non rientra nel campo applicativo della facoltà di cui all'art.5 comma 1 D.L.102/13;

EVIDENZIATO che la Giunta Comunale con delibera n. 61 del 31/12/2012 ha stabilito di non esternalizzare la riscossione del tributo TARES e che con delibera n. 39 del 14/10/2013, relativa alla nuova articolazione dei settori comunali, ha previsto di potenziare il proprio ufficio tributi, nell'ottica della razionalizzazione delle proprie risorse, senza ulteriori aggravii di spesa, in ragione anche delle conseguenze della dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente, avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 19/2012;

RILEVATO pertanto che al servizio di gestione dei rifiuti non sono da associare ulteriori costi amministrativi legati alla riscossione del relativo tributo;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 7 del D.L. 61/2007, i Comuni della Regione Campania a decorrere dal 31 dicembre 2008 e per un periodo di 5 anni sono tenuti ad applicare misure tariffarie idonee a garantire la copertura integrale (100 %) dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- ai sensi dell'art. 251 co. 5 del TUEL "per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio";

VISTI:

- l'art.14 del D.L.201/11 e ss.mm.ii. tra cui l'art.1 comma 387 della L.228/12, l'art.1bis D.L.1/13 e l'art.10 commi 2 e 3 D.L.35/13;
- l'art.5 del D.L.102/13;
- il DPR 158/99;
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art.8 D.L. 102/13, che al comma 1 prevede- a modifica di quanto precedentemente disposto dall'art.1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.228- l'ulteriore differimento al 30 novembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2013 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

PROPONE al CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE:

- di APPROVARE il "**REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE del TRIBUTO COMUNALE sui RIFIUTI** (componente "rifiuti" della TARES - istituita con l'art.14 D.Lgs.201/11 – definita ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DL 102/2013)" di cui all'allegato testo, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Avv. Antonio Tinto

Avv. Antonio Tinto

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE: Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime parere:

Marsilio

**Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
Ariello Marsilio**

Ariello Marsilio



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

REGOLAMENTO "T.A.R.E.S." **per l'applicazione del** **TRIBUTO COMUNALE sui RIFIUTI**

Definito ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DL. 102/2013

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
- ART. 4 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

- ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO
- ART. 6 - SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

- ART. 7 - DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
- ART. 8 - COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO ANNUALE
- ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TA.R.E.S 2013
- ART. 10 - ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2013
- ART. 11 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 12 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- ART. 13 - ESCLUSIONE DAL TRIBUTO
- ART. 14 - ESENZIONE DAL TRIBUTO
- ART. 15 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- ART. 16 - MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

TITOLO V

DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

- ART. 17 - DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
- ART. 18 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO
- ART. 20 - RISCOSSIONE DEL TRIBUTO
- ART. 21 - MINIMI RISCOUOTIBILI
- ART. 22 - SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO
- ART. 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 24 - MEZZI DI CONTROLLO
- ART. 25 - SANZIONI
- ART. 26 - CONTENZIOSO

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 27 - NORMATIVA DI RINVIO
- ART. 28 - NORME ABROGATE
- ART. 29 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Succivo, del tributo sui rifiuti di cui all'art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito, in sostituzione della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/1993, il tributo comunale sui rifiuti, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione del tributo sui rifiuti è disciplinata dall'art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo del tributo sui rifiuti

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 4 – Servizio di igiene urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato dalla specifica normativa e dal modello organizzativo adottato dall'Ente.
2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti-quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle sopra richiamate istituzioni scolastiche è coperto attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, sulla base di quanto previsto dall'art. 14, comma 19 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come modificato dall'art. 5, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, ferma restando la possibilità per il Comune di stabilire la copertura del servizio con apposita autorizzazione di spesa, nel rispetto dei limiti fissati per legge.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 5 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

Art. 6 - Soggetto passivo del tributo

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio, che sono suscettibili di produrre rifiuti, individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a tre mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 7 - Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 14, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.
Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

-
5. Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale.
 6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
 7. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
 8. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
 9. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.
Ove sia costituito un ATO, la verifica di cui al periodo precedente, va effettuata di concerto con l'Autorità d'ATO. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 9- Determinazione della tariffa TA.R.E.S 2013

1. In deroga a quanto diversamente disposto dall'articolo 8 del presente regolamento:
 - a) la tariffa, ai sensi dell'art.5 comma 1 e comma 3 del D.L.102/13, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art.15 del D.Lgs.36/2003.
 - b) i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - da coprire con il gettito della componente rifiuti del tributo- sono individuati, ove possibile, tenendo conto del



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

DPR 158/99 e del prospetto presuntivo dei costi del servizio di igiene urbana, comprensivo delle operazioni di riciclo.

Art.10 - Articolazione tariffaria 2013

1. La tariffa Ta.r.e.s. 2013 è composta dalla sola quota fissa comprensiva del costo di raccolta e di smaltimento.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.
3. L'insieme dei costi complessivi da coprire con il tributo viene ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica con riferimento alla quantità e qualità di rifiuti attribuibili ad ognuna di esse. Tale ripartizione viene effettuata in sede di adozione della deliberazione che stabilisce le tariffe annuali.

Art. 11 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la categoria utenze domestiche la tariffa, espressa in Euro/mq./anno, viene determinata dividendo il costo di gestione del servizio ad essa attribuibile per la superficie totale della categoria stessa.
2. L'importo del tributo dovuto da ogni contribuente per i locali occupati o detenuti corrisponde al prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 12 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche - suddivise in diverse categorie omogenee - , in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali, opifici per abbigliamento, calzaturifici: 50%;
 - b) laboratori fotografici, eliografie,: 25%;
 - c) autoriparatori: 50%;
 - d) autocarrozziere: 60%;
 - e) elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 40%;



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

d) gabinetti dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per finalità di cui alla L. 833/1978), radiologi e laboratori odontotecnici: 40%;

f) laboratori di analisi: 15%;

g) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;

h) allestimenti, insegne: 15%;

i) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 30%;

l) officine meccaniche (macchine utensili, tornitori, saldatori, ecc...) 50%;

m) falegnamerie: 40%;

n) rosticcerie e pasticcerie: 20%;

o) verniciatura - galvanotecnici: 50%;

p) officine di carpenteria metallica: 40%;

q) marmisti: 60%.

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitative di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 13 - Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- soffitte e/o sottotetti, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,80, nel quale non sia possibile la permanenza;
- pertinenze (rimesse, autorimesse, box auto, scantinati), separate o interrate rispetto al corpo principale del fabbricato, grotte e similari, anche se fornite di gas, luce ed acqua e risultano pavimentate;
- balconi e terrazze scoperti;
- cortile e simile.
- i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati.

2. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
3. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - **unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);**
 - **fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.**
4. **Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.**
5. **Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.**

Art. 14 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - **i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;**
 - **i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;**
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio,



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 15 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il tributo sui rifiuti è ridotto nel modo seguente:

- del 30% per le abitazioni con unico occupante di età non inferiore ai 65 anni;
- del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- del 50% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui al precedente punto risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- del 50% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
- del 50% per i nuclei familiari ove vi è una persona totalmente inabile (100% di invalidità con accompagnamento).

3. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
5. Anche le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che, cumulato con le autorizzazioni di spesa dirette a finanziare le esenzioni di cui al precedente articolo, non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

16- Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente / contribuente al Servizio Ambiente del Comune, inviata per conoscenza anche al Servizio Tributi, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del soggetto gestore del servizio di igiene urbana o dell'Autorità di ATO, ove esistente, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
2. Il responsabile del servizio Ambiente deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dall'utente / contribuente al responsabile del soggetto gestore del servizio di igiene urbana o al responsabile del servizio gestione rifiuti dell'ATO, ove esistente, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio Ambiente ed al Servizio Tributi, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.
3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi e sia stata esclusivamente temporanea.
4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

TITOLO V

DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 17 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio Tributi, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U., ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro lo stesso termine di 90 giorni successivi all'intervenuta modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
 - **per le utenze domestiche:**
 - a. **nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;**
 - b. **nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;**
 - **per le utenze non domestiche:**
 - a. **dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.**
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La denuncia deve essere presentata al Servizio Tributi del Comune, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio Tributi. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

b. PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a. i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;**
- b. il numero di codice fiscale;**
- c. l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;**
- d. la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;**
- e. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;**
- f. gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;**
- g. eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;**



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

- h. l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;*
- i. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.*

c. PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a. i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;*
- b. il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;*
- c. gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;*
- d. i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);*
- e. l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;*
- f. l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;*
- g. l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;*
- h. la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;*
- i. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;*
- j. gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;*
- k. l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;*
- l. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;*
- m. l'indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.*



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

10. Il Servizio Tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 18- Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o del tributo sui rifiuti, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o del tributo sui rifiuti, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 14, comma 37 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.

Art. 19- Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica il tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente ovvero al concessionario del servizio.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

Art. 20- Riscossione del tributo

1. La riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Servizio Tributi del Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto e delle relative maggiorazioni, ove dovute.
In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, in conformità a quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel Decreto 14 maggio 2013.
2. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
4. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
5. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
5. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 21- Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
- Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Art. 22- Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
- Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 23- Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile del tributo, salvo eventuale diversa individuazione formalizzata con apposita deliberazione, è il responsabile p.t. del Settore competente alla gestione dei tributi.

Art. 24- Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 25- Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 14, commi 39 - 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

a) omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;

b) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

c) infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

d) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

Allegato A del Regolamento TARES – categorie tariffarie

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
-------------	--------------------

C1	abitazioni private
-----------	--------------------

Utenze non domestiche

Cat.	Descrizione
-------------	--------------------

A1	musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
A2	scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado
A3	sale teatrali e cinematografiche, sale giochi, palestre
A4	depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche
B1	attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse
B2	campeggi, stabilimenti balneari, parchi giochi e parchi divertimento
B3	
C2	attività ricreative alberghiere
C3	collegi, case di vacanze, convivenze
D1	attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alla precedenti categorie
D2	circoli sportivi e ricreativi
D3	banche ed istituti di credito
D4	studi professionali
D5	uffici ed agenzie
E1	attività di produzione artigianale o industriale
E2	attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili
E3	attività artigianali di servizio
E4	



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

Art. 26- Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27- Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 28- Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 29- Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2013**, in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 124/2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

F1 ~~pubblici~~ esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service ~~e simili ecc.~~, *pub, birrerie, hamburgerie*

F2 attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili

F3 mense, ~~pub, birrerie, hamburgerie~~

COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

COMUNE DI SUCCIVO

PERVENUTA IL 28 NOV. 2013

PROTOCOLLATA AL N. 7509

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 2013

VERBALE N.11 DEL 25 NOVEMBRE 2013

L'anno duemilatredici (2013) , il giorno 25 del mese di novembre ore 9.00 , presso lo studio del Dott. Raffaele Papa, in Mariglianella (Na) – via Umberto I, 130, nella sua qualità di REVISORE UNICO DEL COMUNE DI SUCCIVO, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 4 maggio 2013, secondo la nuova procedura, si è provveduto alla stesura del presente verbale; in relazione alla richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti e del tributo comunale sui servizi (TARES), ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b) n.7 del TUEL vigente D.Lgs n.267/2000 e art.119 comma 1, lettera a) n.7 del vigente regolamento di contabilità, ricevuta via pec da sindaco.succivo@alphapec.it in data 22/11/2013 .

PREMESSO CHE

- ☐ con l'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazione della legge 241/2011 e successive modificazioni il legislatore è intervenuto per riordinare il prelievo sui rifiuti attraverso l'istituzione di un nuovo tributo (TARES) destinato ad essere applicato a partire dal primo gennaio 2013 e a sostituire, sempre a decorrere da tale data, tutti gli altri prelievi;
- ☐ i Comuni devono pertanto adottare un apposito regolamento attuativo del nuovo tributo da adottarsi ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/97. e dell'art.5 comma 1 del DL. 102/2013;

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Succivo nella redazione del Regolamento relativo all'imposta TARES ha tenuto conto delle indicazioni MEF,

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del Regolamento in argomento nel testo così formulato.

Alle ore 12.00 null'altro essendovi la seduta viene tolta, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Mariglianella (Na), 25 novembre 2013

Il Revisore Unico

Dott. Raffaele Papa



Da: "Per conto di: raffaele.papa@pec.commercialisti.it" <posta-certificata@postecert.it>
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PARERE DEL REVISORE UNICO
Data: Mer, 27 Novembre 2013 4:43 pm
A: affarigenerali.succivo@postecert.it, mcompagnone@comune.succivo.ce.it, sindaco.tinto@comune.succivo.ce.it, segretariocomunale

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/11/2013 alle ore 16:43:21 (+0100) il messaggio

"PARERE DEL REVISORE UNICO" è stato inviato da "raffaele.papa@pec.commercialisti.it"

ed indirizzato a:

affarigenerali.succivo@postecert.it

sindaco.succivo@alphapec.it

mcompagnone@comune.succivo.ce.it

segretariocomunale@comune.succivo.ce.it

sindaco.tinto@comune.succivo.ce.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

55C72181.00407849.9A3A9C12.4C6D8F4D.posta-certificata@postecert.it

Attachments:

PARERE DEL REVISORE UNICO	
Size:	52 k
Type:	message/rfc822
Da: "raffaele.papa@pec.commercialisti.it" <raffaele.papa@pec.commercialisti.it>	
dati-cert.xml	
Size:	1.2 k
Type:	application/xml
smime.p7s	
Size:	3.1 k
Type:	application/x-pkcs7-signature
Info:	S/MIME Cryptographic Signature

Da: "raffaele.papa@pec.commercialisti.it" <raffaele.papa@pec.commercialisti.it>

Oggetto: PARERE DEL REVISORE UNICO

Data: Mer, 27 Novembre 2013 4:43 pm

A: affarigenerali.succivo@postecert.it, mcompagnone@comune.succivo.ce.it, sindaco.tinto@comune.succivo.ce.it, segretariocomunali

SPETT.LE COMUNE DI SUCCIVO
IN MERITO ALLA RICHIESTA SUL REGOLAMENTO
TARES SI ALLEGA IL PARERE DEL REVISORE
UNICO DOTTOR RAFFAELE PAPA.

DISTINTI SALUTI,
Studio tributario Dottore Raffaele Papa
Via Umberto I, 130 - 80030 Mariglianella (NA)
Tel/fax 0818034876

Attachments:

PARERE DEL REVISORE.pdf	
Size:	50 k
Type:	application/pdf

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Morelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Marco verdicchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTA

Si attesta che il presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale conforme all'originale dal 6/12/2013
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267



Il Responsabile del Servizio
Aniello Marsilio

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

☒ da atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai
sensi del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000
- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale diventa esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art. 134
del D.lgs 267/2000



Il Segretario Comunale
Dott. Marco Verdicchio

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.

Viene rilasciata copia per uso

- () amministrativo
() consigliere Comunale
() altro

Succivo li:

il responsabile del servizio
.....

